

AC 676

ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

presentato da:

PASTORINO Luca, GUERRA Mauro, FRAGOMELI Gian Mario, GADDA Maria Chiara

La Camera,

premessò che:

l'Articolo 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno del 2013 dei pagamenti da parte degli Enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale;

dal 1° gennaio 2013, a norma del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), Articolo 16, comma 31 e della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*), Articolo 31, comma 1, anche i Comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, Articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*), Articolo 4, comma 1, lettera a);

gli Enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

i piccoli Comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), Articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli Comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili—in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio—, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

impegna il Governo:

ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa volta a:

- a) Esentare i piccoli Comuni dal patto di stabilità interno;
- b) Disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.